



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

**ORDINANZA. 21 del 05.11.2010**

**OGGETTO: Affidamento alla Società Aimeri Ambiente S.r.L. servizio di igiene urbana.-**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. *Decreto Ronchi*, in attuazione delle Direttive comunitarie nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/989/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha disciplinato compiutamente ed unitariamente la materia dei rifiuti, oggi altresì ridefinita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. *Codice dell'Ambiente*,

- che in esecuzione del citato d.lgs. n. 22/1997 è stato adottato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), tuttora vigente ai sensi dell'art. 238, comma 11, non essendo ancora intervenuto il Regolamento di cui al comma 6 del medesimo art. 238, d.lgs. cit:

- che gli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 22/1997 hanno dettato le norme in materia di competenze dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani, da attuarsi all'interno dei c.d. A.T.O., (Ambiti Territoriali Ottimali);

- che, in particolare l'art. 21, comma 1, ha previsto che « *Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nella forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 21*»;

- che l'art. 23, comma 1, d.lgs. cit., ha disposto che « *salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto*»;

- che nella Regione Siciliana, in applicazione della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile, è stata istituita la gestione del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque con O.P.C.M. 31 maggio 1999, n. 2983, e che il Presidente della Regione Siciliana è per l'appunto stato nominato Commissario:

- che la cennata O.P.C.M n. 2983/1999 è stata integrata e modificata dalle successive

OO.PP.CC.MM. n. 3048/2000, n. 3072/2000, **n. 3136/2001**, n. 3190/2002, n. 3334/2004;

- che con Ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 sono stati individuati **in Sicilia** gli Ambiti Territoriali Ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

- che le successive Ordinanze commissariali n. 488 dell'1 giugno 2002 e n. 1069 del 28 novembre 2002 hanno individuato le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno definito gli atti propedeutici per la costituzione delle Società **d'Ambito**;

- che con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti **in Sicilia**;

- che secondo quanto stabilito con le citate Ordinanze del Commissario delegato, il Comune di Calatabiano è stato ricompreso **nell'Ambito** Territoriale Ottimale "Catania 1";

- che nell'ATO 1 di Catania la competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti è stata attribuita a "*Joniambiente*", società per azioni a partecipazione pubblica;

- che il Comune di Calatabiano è socio di Joniambiente s.p.a.;

- che con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la società Joniambiente è stata posta in liquidazione ai sensi ed agli effetti della l.r. Sicilia n. 9 del 2010;

#### **RILEVATO**

- che il servizio di raccolta dei **rifiuti** nel territorio dell'ATO CTI è in atto svolto dalla Ditta **Aimeri Ambiente S.r.L.**;

- che in data 29 settembre 2010 i rappresentanti di Aimeri Ambiente s.r.l. non hanno inteso sottoscrivere con Joniamambiente S.p.A. **in liquidazione** un verbale di prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del rapporto contrattuale vigente;

- che per questo Joniambiente è stata costretta a ribadire **l'applicazione** della clausola contrattuale contenuta nel Verbale di accordo del 7 giugno 2007, secondo il quale **il medesimo** «accordo avrà validità **fino** all'affidamento della **nuova** gara di appalto», e che ciò impedisce **l'interruzione** immotivata del medesimo servizio, perché non consentita **dalla** previsione contrattuale accettata, oltre ad integrare la fattispecie di cui **all'art. 331** c.p. e produrre irreparabili danni all'igiene ed alla salute pubblica;

- che la Società **Joniambiente** **in liquidazione**, con nota 29 settembre 2010, **prot. n. 3720**, **ha** diffidato per questo Aimeri Ambiente s.r.l. a proseguire il servizio di igiene urbana presso il territorio di competenza **dell'ATO CT 1** Joniambiente s.p.a. **in liquidazione**, alle medesime condizioni stabilite nei verbali di accordo del 7 **giugno** 2007 e del 28 agosto 2008;

- che nella seduta del 22 ottobre 2010 l'Assemblea di **Joniambiente** S.p.A. **in liquidazione** ha preso **atto** della predetta diffida e ne ha **ratificato** il contenuto;

- **che Joniambiente** s.p.a. **in liquidazione** sta indicendo la procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti;

#### **VISTI**

- gli artt. 50 e 54, **D.lgs. 18** agosto 2000, n. 267, che attribuiscono **al Sindaco** il

potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti **in** caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

- l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. vigente nella Regione

Siciliana;

#### **RITENUTO**

- che ricorrono **tutti** i presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 69 del vigente testo **dell'O.R.EE.LL.**, per impedire rischio per la salute e l'igiene pubblica, oltre che il mantenimento delle condizioni di convivenza civile;

- che la necessità di assicurare l'efficiente ed efficace funzionamento del servizio di igiene urbana all'interno del territorio comunale a tutela della salute pubblica è interesse pubblico prioritario;

- che va per questo condiviso il contenuto della diffida rivolta il 29 settembre 2010 da Joniambiente S.p.A. in liquidazione ad Aimeri Ambiente s.r.l, per la prosecuzione del servizio di igiene urbana presso il territorio di competenza dell'ATO CT I alle medesime condizioni stabilite nei verbali di accordo del 7 giugno 2007 e del 28 agosto 2008;

- che a garanzia del corretto ed efficiente espletamento del servizio di igiene urbana all'interno di questo comune, e nel rispetto delle prerogative e competenze gestionali della società **Joniambiente S.p.A. ATO CT I** in liquidazione;

#### **ORDINA**

**alla** Società Aimeri Ambiente s.r.l. di proseguire il servizio di igiene urbana presso il territorio del Comune di Calatabiano, alle medesime condizioni stabilite nei verbali di accordo con **Joniambiente S.p.A. in liquidazione** del 7 giugno 2007 e del 28 agosto 2008, e fino all'affidamento da parte di **Joniambiente S.p.A. in liquidazione** della nuova gara di appalto nel **territorio** dell'ATO CTI. secondo quanto previsto dal verbale di accordo del 7 giugno 2007, dando atto del permanere dell'obbligo di erogazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento del predetto servizio in capo a Joniambiente S.p.A.

#### **DISPONE**

che **la** presente Ordinanza **sia trasmessa, a cura del servizio ecologia dell'U.T.C., a :**

- **Aimeri Ambiente s.r.l;**
- **Presidente della Regione Siciliana;**
- **Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;**
- **Prefetto di Catania;**
- **ATO CT I Joniambiente S.p.A. in liquidazione.**

